

# GRUPPO CONSILIARE “CARINARO IN AVANTI”

Carinaro, 26 marzo 2025

Al Presidente del Consiglio Comunale  
del Comune di Carinaro

Al Segretario Generale anche in qualità di  
Responsabile del Servizio Legale

Al Responsabile del Settore Finanziario  
del Comune di Carinaro

Al Revisore dei Conti  
del Comune di Carinaro

[francesco.puca@pec.commercialisti.it](mailto:francesco.puca@pec.commercialisti.it)

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Carinaro

Ai componenti la giunta  
del Comune di Carinaro

**Oggetto: Presentazione mozione ai sensi dell'art. 43, comma 1 Tuel e richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, comma 2, Tuel, per la discussione della proposta di delibera allegata.**

I sottoscritti Consiglieri Comunali Concetta della Volpe, Mario Moretti, Stefano Masi e Anna Torino, del gruppo “Carinaro in Avanti”, presentano l'allegata mozione e chiedono, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 2 e 43, comma 1, del TUEL, la convocazione del Consiglio Comunale con l'inserimento all'ordine del giorno dell'allegata proposta di delibera.

Si richiede, infine, la trasmissione del presente atto al Revisore dei Conti e ai Responsabili indicati, ai fini del rilascio dei pareri di competenza, se da essi ritenuto necessario.

Carinaro, li 26 marzo 2025.

**Mozione dei Consiglieri Comunali Concetta della Volpe, Mario Moretti, Stefano Masi e Anna Torino del gruppo "Carinaro in Avanti" avente ad oggetto: Nullità della Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2025, avente ad oggetto "AUTORIZZAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA SENTENZA N.13828/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD" ed atto di indirizzo ai Responsabili del Servizio Legale e dell'Area Finanziaria.**

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2025, avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA SENTENZA N.13828/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD", con la quale la Giunta Comunale, premettendo che: "VISTA la sentenza n°13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord - notificata in data 10/12/2024 (prot. 12545) - a definizione della causa civile per risarcimento danni ex art. 2051 c.c. - per cd. responsabilità per (mancata) custodia da "insidie e trabocchetti", o da (mancata) manutenzione Comune - con la quale il Comune di Carinaro è stato condannato al pagamento delle seguenti somme:

- € 3.655,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro (01/11/2016), per un importo complessivo all'attualità di € 4.042,27, in favore di Sardo A.;

- € 1.940,00 in favore dell'Avv. Salvatore Lizzi, oltre oneri, in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali;

DATO ATTO che per finalità di risparmio, il Comune, rinunciando ad eventuali contestazioni sull'esecuzione della sentenza, ha accettato una definizione transattiva dell'intero debito, con una riduzione del 20% degli importi, giusta nota prot. 2036 del 03/02/2025 - con la quale è stata concordato il pagamento di € 3.222,65 per la Sig.ra Sardo ed € 1.523,20, oltre oneri per l'Avv. Lizzi;

DATO ATTO dell'esigibilità del credito delle controparti e ritenuta l'utilità per l'Ente a definire a titolo bonario la pretesa, stante la riduzione rispetto all'importo dovuto in base alla sentenza esecutiva;

ATTESA la competenza della Giunta ai sensi del combinato disposto degli art.li 42 comma 2 lett.i) e art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00; RITENUTO, altresì, che ai fini della presente transazione non è richiesto il parere dell'Organo di Revisione, in quanto atti di competenza della Giunta Comunale, non rientrando tra i debiti fuori bilancio (costituendo accordi che introducono una nuova obbligazione con la controparte), e quindi di competenza del Consiglio Comunale, al quale è per propria natura riservata l'attività di "assistenza" dell'organo di revisione, come chiarito dalla giurisprudenza e prassi giuscontabile, ben compendiata, tra le altre, nella delibera n°345/2013 della Corte dei Conti/Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, che, nell'esprimere il parere sulla necessità o meno del parere dell'Organo di Revisione di un Comune su una proposta di transazione, osserva che l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione e non la natura di quest'ultima, e tale competenza in materia di transazioni sussiste nel caso di accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi;"

ha proposto alla medesima Giunta Comunale di:

**"DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**DI AUTORIZZARE** il responsabile del Servizio Legale a definire bonariamente le pretese creditorie relative all'esecuzione della 13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, mediante pagamento delle seguenti somme, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa presente e futura in relazione al predetto titolo esecutivo:

- € 3.222,65, in favore della Sig. Sardo A.;
- € 1.523,20, oltre oneri, in favore dell'Avv. Salvatore Lizzi;

**DI DEMANDARE** allo stesso Responsabile del Servizio l'adozione di tutti i consequenziali atti gestionali per addivenire all'impegno e liquidazione delle somme previste, con imputazione sul cap. 590 del bilancio di previsione e.f. 2025;

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00 – stante l'urgenza dovuta all'imminente scadenza del termine per l'opposizione ai decreti ingiuntivi - con separata votazione espressa nei modi di legge.”.

**RILEVATO E CONSIDERATO** quanto segue:

La suddetta deliberazione, essendo costituita, come visto, da una mera proposta, risulta essere carente di elementi essenziali quali la votazione e la parte deliberativa, per cui, ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990, è da ritenersi nulla e, quindi, improduttiva di effetti.

Ad ogni buon conto è opportuno evidenziare che la delibera n°345/2013 della Corte dei Conti/Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, citata nella delibera di giunta a sostegno della proposta, è chiaramente equivocata.


Nella sua parte conclusiva, infatti, al punto 6., subito prima del P.Q.M., si legge: “*In conclusione, i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni” n. 6). Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali”.*

E' evidente, dunque, che il Giudice dei Conti ha chiarito che quando la transazione interviene in un procedimento che, secondo legge, doveva concludersi con deliberazione del Consiglio comunale, la proposta transattiva deve essere inviata al Revisore per il parere di competenza, ai fini della successiva deliberazione consiliare, quest'ultima funzionale a ricondurre l'anomalia contabile allo schema legale fisiologico.

E, evidente, infatti che, nel caso di specie, la cosiddetta definizione transattiva di cui alle sopra citate nota prot. 2036 del 03/02/2025 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2025, cela di fatto un debito fuori bilancio, in quanto tale di competenza esclusiva del Consiglio Comunale e non della Giunta Comunale.

Infatti, secondo la Corte dei Conti Puglia, delibera n. 112 del 2021, la transazione tra le parti deve avere precise caratteristiche e non deve celare un debito fuori bilancio (di competenza del Consiglio). Perché un accordo possa qualificarsi come “atto di transazione” è necessario che risultino tutti gli elementi essenziali del negozio, e cioè:

- a) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista;
- b) la *res dubia*, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti;



c) il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite (Cassazione 4 maggio 2016, n. 8917 e 4 settembre 1990, n. 9114).

Nel caso di specie, invece, mancano i suddetti elementi essenziali del negozio, in quanto: la controversia non è più né in atto né prevista, essendo stata ormai definita con la menzionata sentenza n°13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord; la *res* non è più *dubia*, in quanto il risarcimento danni, richiesto dalla controparte, è stato riconosciuto con detta sentenza; manca il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite, in quanto la questione è stata ormai definita con la suddetta sentenza di condanna al pagamento di somme, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 del c.p.c., il Comune non disponeva neanche del potere di impedire l'esecuzione di tale sentenza per cui, alcuna rinuncia ha effettuato al riguardo.

La Corte dei conti Puglia, con la delibera sopra indicata, ha inoltre evidenziato come il ripetuto e massiccio ricorso a negozi transattivi volti a ricondurre a bilancio passività sommerse, costituisca una grave patologia della gestione finanziaria, impedendo lo svolgimento dei procedimenti di spesa secondo canoni di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria.

Altresi, nel richiamare il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 193 e 194 TUEL, e dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – secondo cui *“i provvedimenti di riconoscimento di debito, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti”* – la Corte dei conti Puglia ha invitato l'ente locale controllato ad adottare le opportune azioni correttive e idonee misure organizzative, volte a superare le rilevate criticità, riservandosi di valutare l'attività svolta dall'ente nell'ambito dei successivi controlli sui cicli dei bilanci.


Ne consegue che, nel rispetto dell'attuale normativa, non è consentito all'ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali degli artt. 193 e 194 TUEL, che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa a salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente locale.

Altresi, in base al quadro giuridico rappresentato, in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole, come la succitata n°13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, il Consiglio Comunale dovrebbe innanzitutto procedere al riconoscimento della somma determinata in sentenza e, solo successivamente – qualora permangano incertezze sul debito o sul suo ammontare e ci sia la disponibilità tra le parti a procedere con reciproche concessioni – la Giunta potrebbe procedere con una transazione, sempre che la stessa comporti un vantaggio per l'Ente (cfr., Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 15 marzo 2017 n.57).

Nel caso di specie, invece, la Giunta Comunale, con la deliberazione in oggetto, ha ritenuto di procedere senza l'indefettibile preventiva deliberazione del Consiglio Comunale ex art. 194 TUEL di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla precitata sentenza, pur imputando la relativa spesa sul cap. 590 dei debiti fuori bilancio del bilancio di previsione e.f. 2025, in tal modo sostituendosi al Consiglio Comunale ed evitando di trasmettere il provvedimento di riconoscimento del debito alla competente Procura della Corte dei conti, in violazione del succitato art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per quanto innanzi visto, rilevato e considerato,

**SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**



**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI DARE ATTO** che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2025 è nulla e, quindi, improduttiva di effetti.

**DI FORNIRE** ai Responsabili del Servizio Legale e dell'Area Finanziaria, ciascuno per la propria competenza, l'indirizzo di astenersi dal dare seguito alla suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2025 e dal pagare ai creditori indicati in tale deliberazione le somme previste nella medesima Deliberazione, senza la preventiva deliberazione del Consiglio Comunale, ex art. 194 TUEL, di riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n°13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord.

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino Anna  
Messa Moutto  
S. J. J. J.  
Cancetta della Voce